



REPUBBLICA ITALIANA

-3042/07

NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Paolo VITTORIA - Primo Presidente f.f. -
- Dott. Roberto PREDEN - Presidente di sezione -
- Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
- Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
- Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
- Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
- Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
- Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
- Dott. Stefano BENINI - Rel. Consigliere -

Oggetto
 Espropriazione per p.m. -
 Occupazione illegittima -
 Giurisdizione

R.G.N. 12600/04

14577/04

Cron. 3042

Rep. 847

Ud. 18/01/07

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

DALLA VOLTA STEFANO, DALLA VOLTA MARCO, CASAROLI MARIA,
 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONSERRATO 34,
 presso lo studio dell'avvocato ARACHI TOMMASO, che li
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPANO'
 ARISTIDE, giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrenti** -

contro

2007

74

COMUNE DI PARMA;



- intimato -

e sul 2° ricorso n° 14577/04 proposto da:

COMUNE DI PARMA, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE 11,
presso lo studio dell'avvocato SALVATORE ALBERTO
ROMANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

DALLA VOLTA STEFANO, DALLA VOLTA MARCO, CASAROLI MARIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1188/03 della Corte d'Appello di
BOLOGNA, depositata il 25/11/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/01/07 dal Consigliere Dott. Stefano
BENINI;

udito l'Avvocato Laura RAINALDI per delega
dell'avvocato Salvatore Alberto Romano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso,
previa riunione dei ricorso, per il rigetto del primo
motivo del ricorso incidentale con conferma dell'AGO e
rimessione atti a sezione semplice per le ulteriori
censure.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione notificato il 5.7.2000, Dalla Volta Stefano, Dalla Volta Marco e Casaroli Maria convenivano in giudizio il Comune di Parma chiedendone la condanna al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima di un fondo di loro proprietà, interessato da una procedura espropriativa per la realizzazione del "peep S. Lazzaro", per il periodo successivo alla scadenza del termine per l'occupazione legittima, per la quale una precedente sentenza della Corte d'appello di Bologna aveva determinato l'indennità. Nel corso del giudizio chiedevano in subordine la condanna dell'amministrazione al pagamento della somma pretesa, in ogni caso a loro dire dovuta in base a transazione-cessione volontaria del 29.6.1995.

Il Tribunale di Parma condannava il Comune al pagamento della somma di E. 312.190,32 a titolo di risarcimento per il periodo di occupazione protrattosi dal 17.3.1992 al 29.6.1995, che non rientrava nell'ambito del termine stabilito per l'occupazione legittima, ma che doveva a questa commisurarsi, secondo la valutazione delle parti in sede di cessione volontaria; rigettava inoltre la riconvenzionale del Comune, volta alla declaratoria di nullità della cessione.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Comune di Parma e la Corte d'appello di Bologna,



con sentenza depositata il 25.11.2003, ritenuto che la cessione volontaria intervenuta tra le parti costituisce negozio traslativo inserito nel procedimento ablatorio, mutuandone le finalità, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Rigettava altresì l'eccezione di acquiescenza ad una precedente sentenza intervenuta tra le parti, l'eccezione di prescrizione, e l'eccezione di intervenuta rinuncia, e infine l'eccezione di novità della domanda. Riconosceva però che il primo giudice non aveva tenuto conto delle proroghe di legge all'occupazione, e che quindi, per il periodo in considerazione, doveva essere escluso qualsiasi profilo risarcitorio, dato che l'occupazione era da considerare legittima fino al 16.6.1996, rigettando consequenzialmente nel merito la domanda degli attori.

Ricorre^{ono} per cassazione Dalla Volta Stefano, Dalla Volta Marco e Casaroli Maria affidandosi ad un motivo, al cui accoglimento si oppone con controricorso il Comune di Parma, che a sua volta propone ricorso incidentale, condizionato, fondato su sei motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.

3



Con il primo motivo di ricorso, Dalla Volta Stefano, Dalla Volta Marco e Casaroli Maria, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, censurano la sentenza impugnata per aver frainteso la sentenza del Tribunale, che senza porsi il problema di legittimità del periodo di occupazione, per il quale era chiesto l'indennizzo, riteneva assorbente la natura contrattualistica del credito azionato (in virtù della subordinata proposta dagli attori), ma comunque non dal 17.6.1996 l'occupazione era divenuta illegittima, ma in periodo antecedente (1.1.1994), per lo scadere dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e comunque, in virtù della cessione volontaria, i beni erano divenuti di proprietà pubblica dal 1995.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Comune di Parma, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 34 d.lgs. 80 del 1998: difetto di giurisdizione, censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della natura risarcitoria della pretesa azionata, che solo in subordine era prospettata come azione di adempimento di un contratto sostitutivo di provvedimento espropriativo.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme



in tema di acquiescenza, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto che a seguito del riconoscimento solo parziale dell'indennità di occupazione legittima in una precedente pronuncia della Corte d'appello di Bologna (del 1996), che non era stata impugnata, i proprietari vi avevano fatto acquiescenza, non avendo più alcunché a pretendere a titolo di indennità di occupazione.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale, il Comune di Parma, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto che decorrendo l'ipotesi risarcitoria dal 17.3.1992, la domanda, notificata il 5.7.2000, era prescritta.

Con il quarto motivo di ricorso, il Comune di Parma, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme in tema di rinuncia ai diritti e alle azioni in corso, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto che la transazione della lite, mediante la cessione volontaria, presupponeva la rinuncia dei proprietari a far valere l'illegittimità

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'G' followed by a long, sweeping vertical stroke that extends downwards.



dell'occupazione.

Con il quinto motivo di ricorso, il Comune di Parma, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme in tema di divieto di *mutatio libelli*, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto che con la domanda subordinata i proprietari avevano in realtà mutato il titolo della propria pretesa, non trattandosi più di domanda risarcitoria ma da inadempimento contrattuale.

Con il sesto motivo di ricorso, il Comune di Parma, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 16 d.lgs. 504 del 1992, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per non aver applicato, nella determinazione dell'indennità, la riduzione corrispondente al valore dichiarato dai proprietari ai fini Ici.

Deve esaminarsi, con priorità logica, il primo motivo del ricorso incidentale.

Esso attiene alla giurisdizione, e impone la verifica sull'esistenza stessa del potere decisorio del giudice del giudice adito (da ultimo: Cass. 10.7.2006, n. 15612).

La questione di giurisdizione va affrontata tenendo conto che l'apprezzamento affidato al giudice, col cor-



relativo potere di qualificazione giuridica, deve essere esercitato in riferimento ad elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati (Cass. 12.3.2001, n. 102/SU). Il criterio del *petitum sostanziale* comporta che si debba tener conto degli elementi di fatto che siano stati adottati dalla parte stessa quali connotati identificativi del rapporto dedotto in giudizio, prescindendo dalla verifica di merito circa la sussistenza effettiva degli elementi circostanziali medesimi e dalla qualificazione che in base all'accertamento il giudice stesso ritenga di attribuire alla pretesa.

Il motivo è infondato, e va rigettato, affermandosi la giurisdizione del giudice ordinario. La decisione sul punto, della Corte d'appello, di cui va tuttavia corretta la motivazione, perviene a un risultato finale conforme a diritto.

Il giudice di merito qualifica la causa come indennitaria, dato che richiama il disposto dell'art. 34, comma 3, d.lgs. n. 80 del 1998, in cui è confermata l'attribuzione al giudice ordinario delle controversie in tema di determinazione di indennità in conseguenza dell'adozione di atti espropriativi. L'applicazione del criterio di riparto che rinviene nella citata disposizione, è suggerito alla Corte d'appello dall'avvenuta



"contrattualizzazione" dell'obbligo indennitario, in sede di cessione postuma dei beni assoggettati alla procedura ablatoria, avvenuta in data 29.6.1995, che rinviava a successiva determinazione l'indennità di occupazione di urgenza.

La giurisdizione ordinaria va viceversa affermata in virtù della connotazione di illegittimità che la parte allega alla propria richiesta di indennità (*rectius* risarcimento), per il periodo successivo alla scadenza del periodo di occupazione autorizzato (ovvero dal 17.3.1992 al 29.6.1995, data dell'accordo di cessione).

L'esame dell'atto di citazione, infatti, definisce la *causa petendi* della domanda degli attuali ricorrenti, che dichiaratamente muove dalla limitazione operata all'indennizzo, in una precedente sentenza della Corte d'appello di Bologna (depositata il 18.12.1996), relativamente al periodo di occupazione autorizzata (cioè fino al 16.3.1992), invitando il proprietario a chiedere per il periodo non sorretto da legittimo e formale provvedimento, il risarcimento per l'illegittima occupazione. Sicché la nuova domanda induce ad adire il Tribunale "al fine di ottenere l'indennizzo per l'occupazione abusiva nel periodo considerato", ed anche l'adeguamento del credito alla svalutazione moneta-

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'R' or similar character, located on the right side of the page.



ria "vertendosi in materia risarcitoria". L'accordo transattivo del 1995 viene semplicemente sfiorato per affermare che in quella sede ci si riservò di determinare l'indennizzo per il periodo di occupazione. Per di più è sintomatico che la parte si sia rivolta al Tribunale, e non in unico grado, alla Corte d'appello, giudice competente per materia nelle questioni indennitarie.

La qualificazione della domanda come risarcitoria da fatto illecito, non preclude tuttavia, come preteso dal ricorrente incidentale, l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

La causa è stata introdotta con atto di citazione notificato il 7.7.2000: la controversia rientra dunque in quella fascia temporale tra il 1° luglio 1998 (data di entrata in vigore del d.lgs. 80 del 1998) ed il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della l. 205/00), per la quale va affermata, riguardo alle azioni risarcitorie per occupazioni illegittime, la giurisdizione del giudice ordinario per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che ravvisando nell'art. 34 d.lgs. 80 del 1998 anteriormente alla riscrittura con l'art. 7 della legge 205, un eccesso di delega, dichiara l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva (Cass.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'G' or 'L', located on the right side of the page.



20.4.2005, n. 8204; 21 aprile 2006, n. 9343; 9.6.2006, n. 13432): resta allora da attribuire la giurisdizione secondo il fondamentale criterio basato sulle situazioni giuridiche soggettive, essendo pacifico che l'occupazione in assenza di titolo è lesiva di diritti soggettivi (Cass. 17.11.2005, n. 23241).

Con riferimento alla questione di giurisdizione sollevata dal ricorrente incidentale con il primo motivo di ricorso, deve quindi dichiararsi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, con rigetto della stessa doglianza.

Il ricorso va rimesso al Primo Presidente ai fini dell'assegnazione ad una sezione semplice per l'esame dei restanti motivi di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette al Primo Presidente ai fini dell'assegnazione ad una sezione semplice per la decisione in ordine ai restanti motivi.

Roma 18.1.2007

Il Consigliere

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, 13 FEB. 2007

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista